



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**UFFICIO CONCORSUALE**

N. 144/2024 L.C.

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da ALTERISIO MARIA ASSUNTA, nata ad Airola, BN, il 27 novembre 1977, C.F.: LTR MSS 77S67 A110E, residente in Monsummano Terme, PT, Via Francesca Uggia, 145, non in proprio, ma in qualità di amministratore di sostegno del padre **ALTERISIO GREGORIO, nato ad Airola (BN), il 3 aprile 1952, C.F.: LTRGGR52D03A110W, residente in Massa e Cozzile, via Biscolla n.21** rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Vanni, per l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso proposto il 10.10.2024 Alterisio Maria Assunta nella qualità di amministratore di sostegno del padre Alterisio Gregorio, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di costui, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, e, in particolare: dichiarazioni dei redditi delle tre precedenti annualità d'imposta; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione (*rectius* dispositivi) compiuti nel quinquennio anteriore; la relazione del gestore della crisi, dott. Luca Vannini, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La parte ricorrente, dato atto della derivazione dello stato di sovraindebitamento dell'amministrato da una ludopatia patologica diagnosticata dall'Azienda UsI Toscana Centro - Società della Salute della Valdinievole, dichiarava essere Gregorio Alterisio titolare di un reddito da pensione pari a €



1.800 lordi mensili nonché di un'autovettura Hyundai immatricolata nel 2006, ma di essere gravato di debiti per oltre € 42/mila all'evidenza non onorabili regolarmente; chiedeva pertanto verificarsi i requisiti di cui all'art. 268 e 269 CCII e dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata.

\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

Figurano acquisiti agli atti il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno a carico di Gregorio Alterisio, in quanto affetto da grave disturbo di gioco di azzardo patologico - emesso dal tribunale di Pistoia il 6.9.2022 - e l'autorizzazione rilasciata il 17.5.2024 dal giudice tutelare al deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. L. 3/2012 e successive modificazioni, valevole ai fini della istaurazione del presente procedimento unitario, incardinato nella vigenza del CCII.

2. Il ricorrente è un pensionato e non svolge (né risulta abbia svolto in passato) attività d'impresa: non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII posto che, a fronte di una esposizione quantificata dall'OCC in complessivi € 42.914,17 (inclusiva del proprio compenso), il debitore: non possiede beni immobili; abita da solo in un appartamento condotto in locazione, al un canone mensile di euro 470,85; è proprietario di un'autovettura Hyundai Atos tg CY080SY, immatricolata il 31.1.2006; percepisce un reddito da pensione mensile lordo di € 1.800,42 per 13 mensilità (pari a € 1.541,00 netto).

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono a Gregorio Alterisio di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2. La relazione del gestore della crisi, dott. Luca Vannini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento pensionistico spettante a Gregorio Alterisio deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibile alla procedura la cessione del quinto in favore della banca Intesa SanPaolo spa emergente dagli atti.

Ciò in quanto il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso. Deve pertanto trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore; sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento ancorché eseguito sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016).



Alle ragioni sopra riportate, con riferimento alla cessione volontaria del quinto in favore della Intesa SanPaolo, va aggiunta la considerazione che le regole sul rispetto delle cause di prelazione finirebbero per restare violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività e, cioè, l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, la creditrice cessionaria del quinto dello stipendio dovrà concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale.

L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione controllata, dovrà pertanto considerarsi inopponibile alla massa, ben potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate ai sensi dall'art. 274 CCII.

Va, infine, segnalato che nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato (in prededucazione), all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.



P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ALTERISIO GREGORIO, nato ad Airola, BN, il 3 aprile 1952, C.F.: LTRGGR52D03A110W, residente in Massa e Cozzile, via Biscolla n.21**

- a) nomina giudice delegato la dott. Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore il dott. Luca Vannini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori (ove non già fatto)
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- i) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza all'INPS e alla Banca Intesa SanPaolo s.p.a., cessionaria del quinto della pensione, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e versamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza
- j) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 14.11.2024

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Nicoletta Curci



